REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 53
DELL' 1 DICEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48
DEL 30 NOVEMBRE 2016

SO 53

Anno LIII S.O. n. 53

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO53_1_DPR_223_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 0223/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca Spa e di Banca Popolare di Vicenza Spa.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'articolo 7, comma 34, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi (di seguito "Confidi") che operano nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), all'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), con particolare riferimento all'articolo 48, comma 1, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco);
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 81, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azionisti o obbligazionisti nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi sopracitati, da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2016 n. 2228;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.", nel testo alle-

gato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO53_1_DPR_223_2_ALL1

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2007>>), da destinare alla concessione di garanzie alle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono risultate coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in veste di azioniste o obbligazioniste.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

art. 3 Sicurezza sul lavoro

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il soggetto assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI ASSEGNATARI, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

art. 4 Soggetti assegnatari

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 2,

comma 1, del regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2007, n. 226 e successive modifiche, e di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 5 Presentazione delle domande e parametri di proporzionalità di assegnazione delle risorse

1. La domanda è presentata alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;

b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda o, se già approvato, nell'anno di presentazione della domanda, nonché delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;

c) dichiarazione attestante gli elementi necessari all'applicazione dei parametri di cui al comma 2.

2. Le risorse di cui al presente regolamento sono assegnate, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, ai soggetti richiedenti in base ai seguenti parametri di proporzionalità:

a) per il 75% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia su finanziamenti di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b);

b) per il 25% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia su finanziamenti di banche ed intermediari finanziari diversi dalle banche di cui alla lettera a) alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b).

art. 6 Destinazione delle risorse assegnate

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie di cui al capo III.

2. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le finalità di cui al presente regolamento.

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI FINALI, OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

art. 7 Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono impiegate dai soggetti assegnatari per la concessione di garanzie a favore dei soggetti destinatari finali di cui al comma 2, in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento.

2. Possono ottenere le garanzie di cui al presente capo le PMI che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attive ed iscritte al Registro delle imprese;

b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) risultare intestatarie di azioni o di obbligazioni di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., rispettivamente, alla data del 2 dicembre 2015 ed alla data del 16 febbraio 2016.
3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie le PMI:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

art. 8 Regime di aiuto

1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari finali connesse alla concessione delle garanzie di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato A.
2. L'elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
3. Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis", i pertinenti dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti ai sensi della normativa "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto destinatario finale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

CAPO IV

OBBLIGHI, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 9 Obblighi dei soggetti assegnatari

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.
2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 10 Monitoraggio

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento.

art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)

(riferito all'articolo 8)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis", tra l'altro:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
5. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO53_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 0224/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 17 della legge regionale 14/2016 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in regione, per la realizzazione delle attività speleologiche e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature;
STANTE pertanto la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributivi previsti alle disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21e 22 della legge regionale 14/2016;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2265 del 24 novembre 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 12 agosto 2016, n. 14", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO53_1_DPR_224_2_ALL1

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici per la realizzazione delle attività speleologiche ed acquisto di strumentazione e attrezzature, come previsto dall'articolo 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

2. Ai fini del presente regolamento, per attività speleologica si intende il complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione, promozione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte e nelle aree carsiche ove esse si sviluppano.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, le associazioni e i gruppi speleologici, con sede in Regione, in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’articolo 3 comma 17 della legge regionale 14/2016:

a) documentata attività speleologica da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero presenza di almeno cinque soci in possesso di un documentato curriculum speleologico quinquennale;

b) adeguata copertura assicurativa degli iscritti che svolgono attività speleologica.

art. 3 spese e iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda nel singolo anno solare di presentazione della stessa.

2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese in conto capitale, come specificate nell’allegato C, sono connesse con le attività speleologiche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi comprese quelle per l’acquisto di attrezzature e strumentazione.

3. Tali spese riguardano:

a) per la parte corrente:

1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità;

2) documentazione attività speleologica;
3) corsi di formazione;
4) corsi di aggiornamento;
5) spese di viaggio per attività speleologica;
6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop;
7) spese di viaggio per partecipazione a corsi;
8) pubblicazioni;
9) divulgazione;
10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi;
11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri;

b) e per la parte in conto capitale:

1) acquisto di strumentazione informatica hardware;
2) acquisto di strumentazione informatica software;
3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo;
4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica;
5) acquisto di attrezzatura inventariabile.

art. 4 modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte esclusivamente utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato A, sono firmate digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritte manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, e sono presentate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, con indicazione nell'oggetto: "Domanda per concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia", entro il 31 marzo di ogni anno per le spese da sostenersi nell'anno stesso.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e in caso di spedizione a mezzo raccomandata trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato A, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 e dei dati per l'inserimento in graduatoria secondo il modello allegato B:

1) numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica
2) attività speleologiche svolte (giornate/uomo) nell'anno precedente;
3) numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente;

b) copia della documentazione inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali;

c) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente.

4. Eventuali modifiche e integrazioni agli allegati per la presentazione della domanda di contributo sono disposte con decreto del Direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 5 istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

art. 6 assegnazione, concessione dei contributi e criteri di graduatoria

1. I contributi sono assegnati e concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo, come specificato nell'Allegato B, è formulata sulla del numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica nell'anno di presentazione della domanda, sulla base delle attività speleologiche e sul numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Tali parametri sono pesati con coefficienti, rispettivamente di 0.25, 0.4 e 7.0, come da Allegato D. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 30 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande, mentre il restante 70 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria.

4. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti ed investimenti.

5. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio geologico sono approvati:

a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;

c) il riparto delle risorse disponibili.

6. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio geologico entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario.

7. Entro 60 giorni dal decreto di concessione, il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata fino al 80 per cento del contributo concesso.

art. 7 rendicontazione ed erogazione

1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata mediante il modello allegato C idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una breve relazione descrittiva delle spese sostenute.

2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti nell'annualità per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprirà solo le spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

3. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della documentazione giustificativa come al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l'ente richiedente.

4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sarà emesso entro novanta giorni dalla presentazione a rendiconto.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1.

art. 8 modello di domanda

1. La documentazione e gli allegati al presente Regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione.

art. 9 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016 le domande di contributo, secondo le modalità dell'articolo 4 comma 1, sono presentate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'anno 2016, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al 31 marzo 2017.

3. Per l'anno 2016, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una breve relazione descrittiva delle spese sostenute, deve essere presentata secondo il modello allegato C, entro il 30 aprile 2017.

art. 10 norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marca da Bollo
nella misura di legge
(se dovuta)

Allegato A
(rif. art. 4)

Domanda di contributo

Il/La sottoscritto/a (1) ______________________________________ nato a _________________________ (____)

il ____________________ e residente a ____ (____)

via ____ n. _____, tel. n.____________________________,

legale rappresentante di (2) ____,

con sede legale in via (3) ____ n. _____

CAP ______________ città ____(____)

tel. n. ___________________________ e-mail ____

Codice Fiscale (o partita IVA) del gruppo/associazione richiedente: _______________________________________

IBAN: ____

CHIEDE

Per l'anno____________, la concessione di un contributo per le spese di realizzazione delle attività speleologiche ed acquisto di strumentazione e attrezzature.

DICHIARA

di aver acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) ☐

di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. ☐

di essere soggetto per il quale l'IVA non costituisce un costo ☐

ALLEGA

1. Allegato B: autocertificazione dei requisiti e dati per l'inserimento in graduatoria
2. Copia della documentazione inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali
3. Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente

DICHIARA inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. 196/2003).

REFERENTE da contattare per eventuali necessità:

nominativo ____ telefono ____________________________________

cellulare _______________________________________ email ____

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.
Il presente modulo deve essere firmato per esteso.

_____________________________ ____

Luogo e data | Firma del legale rappresentante

Allegato B
(rif. art. 4)

Autocertificazione dei requisiti e dati per l'inserimento in graduatoria

Il/La sottoscritto/a [(1)] ____ nato a ___________________________ (____)

il ____________________ e residente a ____ (____)

via ____ n. _____, tel. n.____________________________,

legale rappresentante di [(2)] ____,

con sede legale in via [(3)] ____ n. _____

CAP ______________ città ____(____)

Codice fiscale/P.I. del gruppo/associazione richiedente: ____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'associazione/gruppo speleologico richiedente è in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 3 comma 17 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, ossia di avere documentata attività speleologica da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, presenza di almeno cinque soci in possesso di un documentato curriculum speleologico quinquennale, nonché adeguata copertura assicurativa degli iscritti che svolgono attività speleologica.

DICHIARA INOLTRE

Dati per l'inserimento in graduatoria	
Numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica (anno corrente)	
Attività speleologiche svolte (giornate/uomo) nell'anno precedente	
Numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente	

E DICHIARA

di aver già beneficiato per l'anno __________ di un contributo relativo alla speleologia per euro ______________.

_____________________________   ____

Luogo e data   Firma del legale rappresentante

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione

Allegato C
(rif. art. 3)

Modulo riepilogativo spese per la rendicontazione

Il/La sottoscritto/a (1) ______________________________________ nato a _________________________ (____)

il ___________________ e residente a ____ (____)

via ____ n. _____, tel. n.___________________________,

legale rappresentante di (2) ____,

con sede legale in via (3) ____ n. _____

CAP ______________ città ____(____)

Codice fiscale/P.I. del gruppo/associazione richiedente: ____

DICHIARA

che il suddetto gruppo/associazione ha sostenuto le seguenti spese per l'anno ________________ al netto di altri contributi pubblici già ricevuti per l'attività speleologica quantificati in euro __________________________.

Spese correnti	Totale a rendiconto (euro)
Acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità	
Spese per la documentazione attività speleologica	
Spese per corsi di formazione	
Spese per corsi di aggiornamento	
Spese di viaggio per attività speleologica	
Spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop	
Spese di viaggio per partecipazione a corsi	
Spese per pubblicazioni	
Spese per la divulgazione	
Spese per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi	
Spese per acquisto di riviste, pubblicazioni, libri	
TOTALE	

Spese in conto capitale	Totale a rendiconto (euro)
Spese per l'acquisto di strumentazione informatica hardware	
Spese per l'acquisto di strumentazione informatica software	
Spese per l'acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo	
Spese per l'acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica	
Spese per attrezzatura inventariabile	
TOTALE	

Il riepilogo delle spese viene effettuato a rendicontazione delle stesse, compilando il totale a rendiconto per ogni singola voce. La rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art.43 LR 7/2000, deve essere corredata di una breve relazione descrittiva delle stesse e di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce, per l'eventuale verifica contabile a campione.

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

Il presente modulo deve essere firmato per esteso.

________________________________ ____

Luogo e data Firma del legale rappresentante

Allegato D
(rif. art.6)

Criteri di attribuzione dei punteggi

I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei dati forniti con l'allegato B e pesati con i criteri di seguito elencati:

Codice parametro	Parametro	Peso	Valore pesato	Valore totale
I	Numero degli iscritti assicurati che svolgono attività speleologica (anno corrente)	0,25	**VI**=**I***0,25	**VT=VI+VA+VC**
A	Attività speleologiche svolte (giornate/uomo) nell'anno precedente	0,4	**VA**=**A***0,4	
C	Numero dei corsi speleologici svolti nell'anno precedente	0,35	**VC**=**C***20*0,35	

Il Valore Totale (VT), calcolato al secondo decimale, permette la formazione della graduatoria delle domande di contributo. In caso di parità di punteggio, nella formazione della graduatoria si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

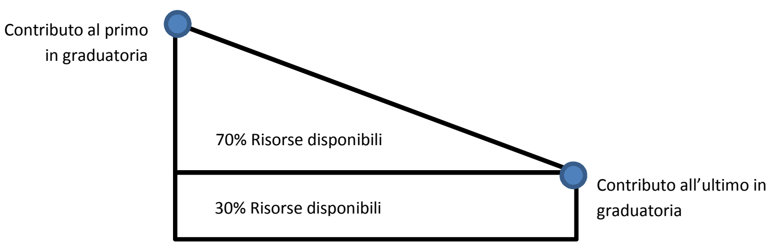
Il Contributo Totale (CT) al singolo beneficiario verrà concesso secondo la seguente formula:

$$CT = 0{,}3 * \frac{TOT}{n} + \left[\left(\frac{1{,}4 * TOT}{n}\right) * \left(\frac{n-i}{n-1}\right)\right]$$

Dove:

- TOT= risorse disponibili (€)
- n= numero di domande ammesse a contributo
- i= posizione in graduatoria (1, 2, 3, …)

La formula garantisce una distribuzione delle risorse disponibili secondo il seguente schema:



Sulla base della formula, tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 30 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande, mentre il restante 70 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria.

Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti di bilancio per spese correnti ed investimenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO53_1_DDS_COMP SIST AGROAL_4042_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 24 novembre 2016, n. 4042

Proroga termini per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole", 4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" e 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1), con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1436 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. versione 2.0. presa d'atto).;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1438 (Dpreg 141/2016 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1439 (Dpreg 141/2016 - programma di sviluppo rurale 2014-2020. approvazione bando tipologia di intervento 4.1.1 'miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole');
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1440 (Dpreg 141/2016 - programma di sviluppo rurale 2014-2020. approvazione bando tipologia di intervento 4.1.2 'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole');
VISTO il proprio decreto n. 3243 del 13 ottobre 2016 pubblicato sul BUR n. 43 del 26 ottobre 2016 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi in oggetto fino al 5 dicembre 2016;
PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che impediscono la riproduzione delle rispettive domande di sostegno, presentante al momento unicamente con le modalità semplificate indicate nei rispettivi Bandi, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) entro il termine indicato nei bandi;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande fino alla data del 30 gennaio 2017, al fine di soddisfare le legittime pretese dei soggetti potenziali beneficiari che allo stato attuale non riescono a riprodurre le domande semplificate sul sistema informatico in questione;
ATTESO che i bandi individuano nel Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche la struttura deputata alla proroga del termine di presentazione;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il termine di chiusura dei bandi prorogando il termine per la presentazione delle domande al 30 gennaio 2017;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. La proroga del termine di presentazione della domande di sostegno a valere sulle seguenti tipologie di intervento ad accesso individuale:
4.1.1. "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole"
4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole"

4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli" al giorno 30 gennaio 2017.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 24 novembre 2016

URIZIO

16_SO53_1_DDS_COMP SIST AGROAL_4043_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 24 novembre 2016, n. 4043

Proroga termine per la riproduzione sul portale Sian della domanda di pacchetto per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

ATTESO che il PSR prevede al paragrafo 3 (Modalità di accesso) del capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, il "Pacchetto giovani" come modalità prioritaria di attuazione del programma per il supporto ai giovani agricoltori;

VISTI altresì:
- il "Regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26, come modificato con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 128, e in particolare:
1) il comma 2 dell'articolo 52 (Norma transitoria), il quale prevede che la scadenza del bando possa essere prorogata con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
2) il comma 3 dell'articolo 4 (Strutture responsabili), il quale individua la struttura responsabile per il pacchetto giovani nel Servizio competente in materia di competitività del sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- il proprio decreto 20 giugno 2016, n. 1609, con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande alla data del 19 settembre 2016;
- il proprio decreto 13 settembre 2016, n. 2799, con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande alla data del 31 ottobre 2016;
- il proprio decreto 11 ottobre 2016, n. 3174, con il quale si proroga esclusivamente il termine per la riproduzione della domanda in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) al 5 dicembre 2016;

PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che rallentano la riproduzione della domanda di sostegno, presentata con la modalità semplificata di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 52 del regolamento, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) entro il termine indicato nel suddetto decreto di proroga n. 3174/2016;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'andamento della spesa del programma di sviluppo rurale, confermare che il termine ultimo di presentazione delle domande si è concluso in data 31 ottobre

2016;
RITENUTO peraltro necessario prorogare esclusivamente il termine per la riproduzione in formato elettronico sul portale SIAN delle domande di pacchetto presentate nei termini con modalità semplificata, fino alla data del 20 dicembre 2016, al fine di soddisfare le legittime pretese dei soggetti potenziali beneficiari che allo stato attuale non sono riusciti, a causa di disguidi tecnici, a riprodurre le domande semplificate sul sistema informatico in questione;
VISTI infine:
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di pacchetto, presentata con modalità semplificata entro il 31 ottobre 2016, viene prorogato al 20 dicembre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 24 novembre 2016

URIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali